



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

| Determinazione Dirigenziale | |
|-----------------------------|------------------|
| N. 15/ 86 | di data 10/03/22 |
| | |

Oggetto: ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA AMMISSIONE ALLA FRUIZIONE DEI SERVIZI. DOMANDE PRESENTATE DAL 23/02/2022 AL 06/03/2022. TERRITORIO VAL /D'ADIGE GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessò che dal 1° gennaio 2012 il Comune di Trento, in attuazione della legge provinciale di riforma istituzionale (L.p. n. 3/2006), definita in connessione con la legge provinciale di riforma delle politiche sociali (L.p. n. 13/2007), esercita funzioni socio assistenziali di livello locale in regime di titolarità ed in forma associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, che, nel loro insieme, formano il Territorio Val d'Adige;

precisato al riguardo che la Giunta provinciale, con deliberazione 29.07.2019 n. 1116 e successivamente con deliberazione 28.05.2021 n. 911, ha definito le attività socio assistenziali di livello locale, distinguendole in prestazioni e servizi socio-assistenziali che rivestono la qualifica di livelli essenziali, finanziate annualmente dalla Provincia a budget, ed attività aggiuntive, da riconoscere e finanziare dagli enti locali in base alle loro priorità territoriali ed al loro budget;

atteso, in particolare, che fra le funzioni socio-assistenziali che rivestono la qualifica di livelli essenziali gestite dalle Comunità e dal Comune di Trento, per il Territorio Val d'Adige, in regime di titolarità ed in forma associata, con budget di spesa assegnato annualmente dalla Provincia rientra anche il servizio di assistenza domiciliare: aiuto domiciliare e sostegno relazionale alla persona;

preso atto che il servizio di assistenza domiciliare consiste in prestazioni di aiuto e sostegno intra ed extra familiare a persone o a famiglie residenti nel Territorio Val d'Adige che, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali ed essendo prive di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza funzionale, da qualsiasi causa dipendente, o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione;

viste le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale dd. 09.10.2009 n. 2422 e dd. 27.11.2009 n. 2879, mantenute in vigore dal D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3 – 78/Leg., che disciplinano i criteri e le modalità di erogazione dei predetti interventi;

atteso che il servizio di assistenza domiciliare è erogato sulla base di una convenzione stipulata nel 2006 a seguito di confronto concorrenziale tra soggetti privati idonei al convenzionamento, come allora disposto dagli artt. 38, 39 e 39 bis della L.p. n. 14/1991 s.m. e i.;

pagina 1/5

visto al riguardo il contratto di appalto n. 1711 rep. stipulato in data 14.09.2006 tra il Comune di Trento e l'Associazione Temporanea fra Imprese F.A.I. s.c.s. (capogruppo), S.A.D s.c.s. e S.T. Gestioni s.c.s. (prima Delfino s.c.s.), per l'affidamento del servizio in oggetto per la durata di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2007, con facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di prorogare l'affidamento del servizio per un ulteriore periodo di tre anni, fino ad un massimo di sei anni complessivi, a seguito di espresso provvedimento dirigenziale;

atteso inoltre che con atto aggiuntivo n. 295 rep. di data 29 dicembre 2011 il servizio di assistenza domiciliare è stato esteso al territorio dei Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, che costituiscono nel loro insieme il Territorio Val d'Adige;

dato atto che l'operatività del medesimo contratto di appalto (e, di conseguenza, del relativo atto aggiuntivo), come da quadro giuridico puntualmente ricostruito con determinazione dirigenziale 21.09.2009 n. 15/359, esecutiva, è stata prorogata in virtù del combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 53 della L.p. n. 13/2007 e del comma 5 bis dell'art. 38 della L.p. 14/1991 fino alla data individuata nel Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della L.p. 13/2007;

vista al riguardo la deliberazione 30.11.2018 n. 2215 con la quale la Giunta provinciale, sulla base di quanto disposto dall'art. 53 della L.p. n. 13/2007, ha approvato le "Linee guida sul regime transitorio dei rapporti in essere al 1° luglio 2018 tra enti locali competenti e soggetti privati gestori dei servizi socio assistenziali";

rilevato pertanto che il contratto per la gestione del servizio in oggetto è stato prorogato *ex lege*, in virtù della normativa richiamata, fino alla data del 30.06.2021;

atteso inoltre che con determinazione dirigenziale 15/215 di data 25.06.2021, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27 rubricato "*Proroga di affidamenti, convenzioni e contratti relativi a servizi sociali e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate*" della Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 allora vigente, è stato disposto di prorogare fino al 31.12.2021 l'operatività del contratto di cui trattasi;

rilevato altresì che l'art. 37 della L.p. 4 agosto 2021, n. 18 ha modificato l'articolo 27 richiamato statuendo che, in ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento, fra gli altri, dei servizi socio-assistenziali già affidati o finanziati, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2022 dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso;

considerata la necessità, alla luce del quadro normativo esposto e della procedura di gara in corso, di prorogare l'operatività del contratto in essere con l'A.T.I. FAI-SAD-S.T. GESTIONI fino al termine del 31.08.2022 al fine di garantire la regolare continuità del servizio fino all'avvio del nuovo affidamento;

dato atto, pertanto, che con determinazione 17.12.2021 n. 15/437, esecutiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 della L.p. n. 3/2020, è stata ulteriormente prorogata fino al 31.08.2022 l'operatività del contratto d'appalto n. 1711 rep. stipulato in data 14 settembre 2006 e ss.mm. e relativo atto aggiuntivo n. 295 rep. di data 29.12.2011 per la gestione del servizio di assistenza domiciliare;

atteso pertanto che il contratto in essere per la gestione del servizio in oggetto continua ad operare oltre la data del 1° luglio 2018, in virtù della disciplina provinciale da ultimo richiamata;

atteso che il monte ore presunto annuo di assistenza domiciliare previsto in sede di stipula del contratto che l'Associazione Temporanea di Imprese è tenuta a garantire sul territorio Val d'Adige, inizialmente stimato in 240.000 ore complessive annue presunte, dal gennaio 2012 è stato rideterminato in n. 219.878,50 ore complessive annue presunte per effetto dei passaggi di seguito descritti e autorizzati con determinazione:

- 28.11.2011 n. 15/491 con la quale, in attuazione della riforma istituzionale, il contratto di appalto in oggetto è stato integrato ed esteso ai Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, che, con il Comune di Trento costituiscono il Territorio Val d'Adige, prevedendo prestazioni domiciliari aggiuntive quantificate in complessive presunte n. 5.000 ore di servizio annue, oltre a presunte n. 312,50 ore annue presunte per gli spostamenti degli operatori,

- 23.01.2012 n. 15/14 con la quale si è preso atto che, in attuazione delle leggi di riforma delle politiche sociali e sanitarie, definite in connessione con la legge di riforma istituzionale, il finanziamento dell'assistenza domiciliare nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) e l'assistenza domiciliare integrate – cure palliative (A.D.I. – C.P.) viene garantito attraverso il fondo per l'assistenza integrata, comportando di conseguenza una riduzione del monte ore complessivo presunto del servizio di assistenza domiciliare affidato all'Associazione Temporanea di Imprese per un numero presunto di n. 25.434 ore annue, gestite dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

dato atto che con determinazione 17.12.2021 n. 15/437, esecutiva, è stato stimato per il periodo dal 01.01.2022 al 31.08.2022 il monte ore presunto per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare in 144.000 ore con una spesa pari a complessivi euro 3.676.608,00 (iva 4% inclusa), autorizzata e finanziata per euro 3.308.947,20 al capitolo 1994 cdc 1509 (spazio argento: contratti di servizio di assistenza domiciliare convenzionata – gestione associata – ril.iva) impegno n. 95812 e per euro 367.660,80 al capitolo 2016 cdc 1509 (interventi per la disabilità: contratti di servizio di assistenza domiciliare convenzionata – gestione associata – rilevante iva) impegno n. 95813 dell'esercizio finanziario 2022 P.E.G. 2022-2024;

considerato che con determinazione 24.01.2022 n. 15/19 è stata autorizzata la maggior spesa presunta per l'anno 2022 per aggiornamento istat di 120.000 ore pari ad euro 58.656,00 (iva 4% inclusa), autorizzata e finanziata per euro 52.790,40 al capitolo 1994 cdc 1509 impegno n. 95812 e per euro 5.865,60 al capitolo 2016 cdc 1509 impegno n. 95813 dell'esercizio finanziario 2022 P.E.G. 2022-2024, rinviando a successivo provvedimento l'aggiornamento delle ulteriori 24.000 ore di servizio domiciliare autorizzate e finanziate senza aggiornamento istat;

visto l'allegato n. 1 (assistenza domiciliare convenzionata) di data odierna soggetto a privacy, nel quale si richiama la presente, che firmato digitalmente dalla sottoscritta dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione, riportante i nominativi delle persone residenti nel Territorio Val d'Adige che hanno presentato domanda per l'accesso ai suddetti servizi domiciliari in forma ordinaria nel periodo dal 23.02.2022 al 06.03.2022 domande tutte corredate dalla documentazione amministrativa prevista dalle Determinazioni provinciali;

preso atto delle relazioni-proposte formulate dagli operatori sociali territoriali, nelle quali sono evidenziati tutti gli elementi dei progetti d'intervento predisposti per gli utenti di cui all'allegato n. 1 e le modalità di erogazione del servizio;

atteso che l'utente contribuisce ai costi del servizio con una quota stabilita in base alla condizione economica del nucleo familiare di riferimento, in conformità al modello di compartecipazione Icef, introdotto con deliberazione di Giunta provinciale 23.03.2015 n. 477 e definito in base ai criteri contenuti nel nuovo Disciplinare approvato con deliberazione di Giunta provinciale 01.12.2016 n. 2256;

ritenuto quindi di accogliere le domande degli utenti richiamati nell'allegato in quanto corrispondenti ai requisiti, modalità e criteri per l'accesso ai servizi di aiuto e sostegno alla persona, come previsto dalle Determinazioni provinciali e di ammettere le stesse persone al servizio richiesto sulla base delle risorse comunali attualmente disponibili;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la Legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia” che ha previsto un significativo trasferimento di funzioni, anche nella materia dei servizi socio assistenziali, con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità/Territorio Val d'Adige;
- la Legge provinciale di riforma delle politiche sociali 27 luglio 2007 n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”;
- la Convenzione stipulata il 27 settembre 2011 fra i quattro comuni contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme (Territorio Val d'Adige) contenente le clausole fondamentali atte a regolare i reciproci rapporti in vista della gestione associata;
- il Protocollo operativo per la gestione associata in materia di assistenza e beneficenza pubblica sottoscritto il 19 gennaio 2012 dai sindaci dei medesimi Comuni;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 96/2020/05 del 30.12.2020 prot. n. 306231 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Servizio Welfare e coesione sociale;

d e t e r m i n a

1. di accogliere le domande di assistenza domiciliare presentate nel periodo dal 23.02.2022 al 06.03.2022, domande tutte presentate dalle persone residenti nel Territorio Val d'Adige indicate nell'allegato n. 1 (assistenza domiciliare convenzionata) di data odierna soggetto a privacy, nel quale si richiama la presente, che firmato digitalmente dalla sottoscritta dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione e di ammettere le stesse persone al servizio richiesto sulla base delle risorse comunali attualmente disponibili;
2. di dare atto che l'erogazione del servizio è legata al perdurare delle condizioni di bisogno e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto;

pagina 4/5

3. di ratificare l'attivazione del servizio per i casi urgenti, nel quale è stato necessario provvedere all'avvio tempestivo dell'intervento;
4. di determinare la misura del concorso alla spesa in base alla condizione economica del nucleo familiare di riferimento, in conformità al modello di compartecipazione Icef, introdotto con deliberazione di Giunta provinciale 23.03.2015 n. 477 e definito in base ai criteri contenuti nel nuovo Disciplinare approvato con deliberazione di Giunta provinciale 01.12.2016 n. 2256;
5. di dare atto che le quote di concorso alla spesa a carico degli utenti del servizio saranno accertate a seguito di emissione di fatture e le relative entrate saranno imputate al capitolo 30457 denominato "proventi da servizi socio assistenziali - assistenza domiciliare convenzionata (gestione associata) (rilevante IVA)" CDC 15.09 con riferimento all'esercizio finanziario 2022 e seguenti del P.E.G. 2022-2023-2024;
6. di dichiarare che tali entrate, in costanza di erogazione del servizio, risultano essere esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2022 e seguenti del P.E.G. 2022-2023-2024;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione;
8. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato n. 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 10/03/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

| Determinazione Dirigenziale | |
|-----------------------------|------------------|
| N. 15/ 86 | di data 10/03/22 |
| | |

Oggetto: ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA AMMISSIONE ALLA FRUIZIONE DEI SERVIZI. DOMANDE PRESENTATE DAL 23/02/2022 AL 06/03/2022. TERRITORIO VAL /D'ADIGE GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 18 marzo 2022

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi